



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. APPROVAZIONE.

NR. Progr. **133**

Data **01/12/2010**

Seduta NR. **14**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di di SECONDA convocazione in data 01/12/2010 alle ore 21:05.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 01/12/2010 alle ore 21.00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
SORAGNI RAIMONDO	N	PECORARI MARCO	S	ROSSI VITTORIO	N
GOLINELLI GIOVANNI	S	MALAGUTI FRANCESCO	S	MALAGUTI MONICA	N
CARRARA MASSIMO	S	MERIGHI GIUSEPPE	S	BORGATTI GIANLUCA	N
SIMONI LISA	S	MALAK MOHAMAD KAMEL	S	GARUTTI MIRCO	S
BALDINI CLAUDIO	S	VALLINI STEFANO	N	PALAZZI SANDRO	S
BACCHELLI MARCO	S	PINCELLI ANNALUISA	N	PIANZI GIUDO	N
MONELLI GIULIANO	S	PEZZELLA GIOVANNI	S	ROSSI CLAUDIO	S
Totale Presenti 14		Totali Assenti 7			

Sono presenti gli Assessori: SCACCHETTI MICHELE, D'AIELLO ANGELO, CAVANI ADEODATO, POLETTI ANDREA

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MASSIMO CARRARA constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .

OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO,
CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA
CREMAZIONE DEI DEFUNTI. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Sig. Adeodato Cavani;

Richiamate

La legge 30/03/2001, n. 130: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" che disciplina la pratica funeraria della cremazione e la dispersione delle ceneri;

- La legge regionale 29/07/2004, n. 19: "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" che disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria e, in particolare:
 - L'art. 7 che prevede che i Comuni disciplinino, attraverso apposito regolamento, tra l'altro, le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'articolo 11, comma 3;
 - L'art. 11 che tratta della cremazione, della dispersione e dell'affidamento personale delle ceneri;
- La direttiva della Giunta Regionale 10/01/2005, in merito all'applicazione dell'art. 11 della legge regionale n. 19/2004;

Precisato

Che con deliberazione della G.C. n. 179, in data 31.07.2006, esecutiva, è stata disciplinata la procedura per il solo affidamento e conservazione delle ceneri ai familiari;

Ritenuto

Che la completezza della disciplina normativa in materia ne consente un'applicazione diretta mediante l'adozione di un regolamento comunale attinente a: cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti;

Vista

la bozza di Regolamento allegato A) al presente atto, parte integrante e sostanziale, redatto dal gruppo di lavoro degli uffici di polizia mortuaria dei Comuni dell'Area Nord e fatto proprio da questo Comune opportunamente integrato e modificato in base alle esigenze scaturite;

Sentita

La Commissione Consigliare 1^ "Affari Generali ed Istituzionali, controllo e garanzia, sicurezza" in data 18.05.2010;

Acquisito

Il parere favorevole del Responsabile del Servizio M° Claudio Malaguti, espresso ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali);

Con votazione unanime,

D E L I B E R A

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 DEL 01/12/2010 ad oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. APPROVAZIONE.

1. Per quanto esposto in narrativa, di approvare il regolamento comunale relativo a: cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, Allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che il presente regolamento sostituisce ed integra la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 31.07.2006 relativa alla procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri.
3. Di prevedere l'entrata in vigore del presente regolamento al 1° gennaio 2011.

DELIBERA INOLTRE

Di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

CM/cm

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

F.to MASSIMO CARRARA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/01/2011 al 19/01/2011

Lì, 04/01/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì, 04/01/2011

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

MARIA TERESA BORGHI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta esecutiva il 14/01/2011.

Lì,

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì,

p. IL SEGRETARIO COMUNALE
L'IMPEGATO ADDETTO



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI

ORGANO COMPETENTE

☒ CONSIGLIO COMUNALE

☐ GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _____
NR. 133 DEL 01/12/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile dei Servizi Demografici trasmette la proposta deliberativa concernente:

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. APPROVAZIONE.

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **CONTRARIO**

Finale Emilia, li 23/11/2010

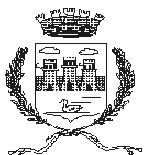
IL RESPONSABILE

CLAUDIO MALAGUTI

OGGETTO:
REGOLAMENTO
COMUNALE
RELATIVO A
CREMAZIONE,
AFFIDAMENTO,
CONSERVAZION
E E
DISPERSIONE
DELLE CENERI
DERIVANTI
DALLA
CREMAZIONE
DEI DEFUNTI.
APPROVAZIONE

COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA



**Regolamento comunale
relativo a cremazione, affidamento,
conservazione e dispersione delle ceneri
derivanti dalla cremazione dei defunti.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 01.12.2010

(ALLEGATO A)

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), delle norme contenute nella Legge della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) e in conformità alla direttiva della Giunta Regionale del 10 gennaio 2005 in merito all'applicazione dell'art. 11 della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19.

Richiama altresì le norme del DPR 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, del R.D. 1265/34, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS 10/98.

Art. 2 - Cremazione di cadaveri, di resti mortali e di ossa

a) Modalità di presentazione della domanda per l'autorizzazione alla cremazione

1. La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune di decesso; può essere presentata personalmente dal coniuge ove presente, o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi attraverso dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune medesimo o di residenza.

Alla richiesta di cremazione sono allegati tutti i documenti comprovanti la volontà del defunto di essere cremato e il certificato del medico necroscopico dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

2. La volontà di cremazione espressa in vita dal defunto può essere comprovata anche a mezzo di:
 - disposizione testamentaria;
 - iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
3. La domanda di cremazione di cadaveri, resti mortali e ossa ed il relativo provvedimento di autorizzazione, sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

b) Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge 130/2001 previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo;
2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) della Legge 130/2001;
3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 254/2003.

c) Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Comune rilasciata a norma dell'art. 11, comma 5, Legge Regionale 19/2004. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.
Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003;
2. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato;

3. Le ossa contenute nell'ossario comune possono essere avviate a cremazione previa disposizione del Sindaco in base alla Circ. MS n. 10 del 31 luglio 1998.

Art. 3 - Dispersione delle ceneri

Modalità di presentazione della domanda per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La domanda è indirizzata al Sindaco del:
 - Comune del luogo di decesso;
 - Comune di residenza del defunto, qualora il decesso sia avvenuto in altra regione;
 - Comune ove sono già tumulate le ceneri;
2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà del defunto;
3. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia Romagna avvenuto in altra regione, la suddetta autorizzazione può essere disposta anche dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto;
4. La dispersione di ceneri già tumulate è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri;
5. La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
 - disposizione testamentaria;
 - dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 del Codice Civile);
 - dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
 - dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: la direttiva regionale di cui alla Delibera della Giunta n. 10 del 10.01.2005, ammette che possa ritenersi valida tale forma di manifestazione di volontà, in analogia a quanto avviene per la cremazione; i "congiunti" (coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori) possono, quindi, esprimere la volontà del defunto di dispersione delle proprie ceneri nonché del luogo della dispersione mediante dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale.
La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli artt. 21 e 28 del DPR 445/2000;
6. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 19/2004;
7. La domanda di dispersione delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.
Se l'autorizzazione è rilasciata in più originali, l'imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.
La richiesta deve essere inoltre corredata da:
 - una dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, di cui al DPR 254 del 15.7.2003;
 - l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
8. La dispersione potrà essere effettuata dai soggetti previsti dal comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale 19/2004 e nei luoghi indicati nella medesima norma, ma solo sul territorio regionale;
9. La dispersione delle ceneri può essere effettuata:

- a) dal coniuge o da altro familiare avente diritto, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del C.C. e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da quello individuato dalla maggioranza assoluta di essi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto;
- d) dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
- e) dal personale appositamente autorizzato dal Comune.

Art. 4 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale denominata "Giardino della Rimembranza";
 - b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - e) nei fiumi;
 - f) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi fermo restando le norme igienico-sanitarie;
 - g) in aree private;
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):
"Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada";
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro;
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 5 - Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

1. Tumulata:
 - la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro;
 - la durata della concessione segue le disposizioni vigenti al momento della tumulazione;
 - nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del DPR 285/1990;
2. Inumata in area cimiteriale:
 - l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
 - la durata dell'inumazione è prevista in 10 anni;
 - le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere la dimensione di cm. 40 x cm. 40 e tra loro separate da uno spazio di cm. 50 su ogni lato, è d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna e il piano di campagna del campo;
 - ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale resistente agli agenti atmosferici con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto;
 - l'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;

- il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa;
- 3. inumate in una fossa ove è già inumata la salma di un familiare;
- 4. conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del DPR 285/1990;
- 5. consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 6.

Art. 6 - Affidamento personale delle ceneri

Modalità di presentazione della domanda per l'affidamento personale delle ceneri

1. La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto.
Se concorrono le condizioni, tale richiesta, può essere contestuale alla domanda di cremazione.
La domanda di affidamento personale delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.
Se l'autorizzazione è rilasciata in più originali, l'imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.
2. La volontà del defunto può essere espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), n. 1) e 2) della Legge 130/2001;
in assenza, può essere provata anche mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente e da tutti i congiunti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, con firma autenticata, secondo le modalità di legge;
3. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario.
Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge Regionale 19/2004;
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà del defunto, come previsto dall'art. 3, comma 7, lettera a) del presente regolamento.
In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero;
5. La richiesta di affidamento personale dovrà contenere:
 - i dati identificativi del defunto;
 - i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;
 - la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
 - la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla o di dispersione nelle forme di legge;
 - la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento.
La variazione di indirizzo all'interno del Comune comporta la necessità di comunicazione di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria;

7. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni variazione conseguente deve essere registrato, anche in modo informatico, con l'indicazione:
- per gli affidamenti autorizzati dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
 - per i recessi dall'affidamento, del cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
 - della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 7 - Modalità conservative delle urne affidate a familiari

1. In caso di affidamento personale l'urna cineraria deve essere conservata in modo che abbia destinazione possibilmente stabile e sia garantita contro ogni profanazione e trafugamento;
2. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario.

Art. 8 - Forme rituali di commemorazione

Saranno consentite forme rituali di commemorazione, anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 9 - Controlli e sanzioni

Il Comune vigila attraverso il personale incaricato e può effettuare controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II° della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni. Le somme riscosse per infrazioni alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 10 - Informazione ai cittadini

Il Comune di Finale Emilia promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti, sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

Le informazioni sono divulgate anche mediante il Sito Web del Comune di Finale Emilia.

Art. 11 - Integrazione

Il presente regolamento sostituisce ed integra la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 31.07.2006 relativa alla procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri.